

IL SISTEMA DELLE PRECEDENZE NELLA MOBILITÀ PER L'A.S. 2004/2005

(ART. 7 CCNI).

a cura di Libero Tassella, dalla Gilda di Napoli, 4/2/2004

Di seguito si indicano le precedenze che operano nelle fasi dei movimenti per l'a.s. 2004/2005, in caso di parità di precedenza e di punteggio prevale chi ha maggior anzianità anagrafica.

Le preferenze sono di seguito elencate secondo l'ordine di priorità definito dall'art.7 del contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità per l'a.s. 2004/2005.

- a) il docente non vedente, ai sensi dell'art. 3 della legge 28.3.1991 n. 120, indipendentemente dal comune di provenienza, ha diritto alla precedenza assoluta nelle tre fasi del trasferimento, nei passaggi di cattedra e di ruolo;
- b) il docente emodializzato, ai sensi dell'art. 61 della legge 270/82, ha lo stesso diritto del docente non vedente;
- c) il docente trasferito d'ufficio (1) nell'ultimo quinquennio richiedente il rientro nella scuola di precedente titolarità, tale precedenza a partire dall'anno scolastico 2000/2001 è subordinata all'aver presentato domanda di trasferimento condizionata ;
- d) il docente portatore di handicap, ai sensi dell'art. 21 della legge 104/92 (comma 2) con un grado di invalidità superiore ai 2/3 o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella "A" annessa alla legge 10.8.1950, n. 648, ha diritto alla precedenza nelle tre fasi del trasferimento ma non nei passaggi; (per avvalersi della suddetta precedenza è necessario che nella certificazione medica sia indicato il grado di invalidità superiore ai 2/3 o le minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A di cui alla legge 648/50);
- e) il docente che ha bisogno per gravi motivi di salute di particolari cure a carattere continuativo, ad esempio la cobaltoterapia, ha diritto alla precedenza nella seconda e terza fase dei trasferimenti, ma non nei passaggi, la precedenza è attribuita a condizione che la prima delle preferenze espresse nel modulo domanda sia relativa al comune in cui esista un centro di cura specializzato;
- f) il docente portatore di handicap in situazione di gravità, ai sensi del comma 6 dell'art. 33 della legge 104/92, ha diritto alla precedenza nella seconda e terza fase dei trasferimenti, ma non nei passaggi, a condizione che esprima come prima preferenza il comune in cui è residente oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso
- g) il docente trasferito d'ufficio nell'ultimo quinquennio richiedente il rientro nel comune di titolarità;
- h) il docente che assiste (2): il coniuge, il figlio anche adottivo o su cui esercita la tutela legale, il genitore in situazione di handicap grave con la necessità di un'assistenza continuativa, globale e permanente, ai sensi dell'art. 33 commi 5 e 7 della legge 104/92, ha diritto alla precedenza nella seconda fase e nella terza fase dei trasferimenti per la provincia che comprende il comune ove lo stesso risulta domiciliato con il soggetto handicappato ed a condizione che abbia espresso come prima preferenza il predetto comune o distretto sub comunale in caso di comuni con più distretti. Tale precedenza permane anche nel caso in cui, prima del predetto comune o distretto sub comunale, siano indicate una o più istituzioni scolastiche comprese in essi; il diritto a precedenza non vale per i passaggi di cattedra e di ruolo;

N.B. Nel caso del figlio unico, tale unicità, deriva dalla circostanza, documentata con autodichiarazione (vedi fac simile) che eventuali altri figli non sono in grado di effettuare l'assistenza al genitore handicappato in situazione di gravità, per ragioni esclusivamente oggettive (a mero titolo esemplificativo si indicano i casi di sorelle e/o fratelli minori, handicappati, residenti all'estero o comunque a distanze che non consentono l'effettiva e continuativa assistenza).

E' riconosciuta la precedenza nei trasferimenti interprovinciali, anche al docente che, obbligato all'assistenza, abbia interrotto una preesistente situazione di assistenza continuativa a seguito di instaurazione di rapporto a tempo indeterminato

- i) docente coniuge di militare o di categoria equiparata, ai sensi dell'art. 1 quinto comma della legge 10.3.1987, n. 100, dell'art. 10 secondo comma del DL 325/87, convertito con modificazioni nella legge 402/87, ha diritto alla precedenza nella seconda e terza fase dei trasferimenti, la precedenza non si applica alla prima fase dei trasferimenti ed alla mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo);
- j) docente che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali, ai sensi dell'art. 18 della legge 3.8.1999 n. 265 e del D.L.vo 18.8.2000 n. 267, durante l'esercizio del mandato ha diritto alla precedenza nella seconda fase dei trasferimenti, purché esprima come prima preferenza la sede ove espleta il proprio mandato, ha diritto alla precedenza nella terza fase ai fini del trasferimento nella sede della provincia di espletamento del proprio mandato amministrativo;
- k) docente che riprende servizio al termine dell'aspettativa sindacale, ai sensi del CCNQ del 7.8.1998, ha diritto alla precedenza nella terza fase dei trasferimenti per la provincia in cui ha svolto l'attività sindacale e nella quale risulta domiciliato da almeno tre anni, tale precedenza non si applica alla prima ed alla seconda fase dei trasferimenti né alla mobilità professionale.

(1) Docente che chiede il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità.

Il docente trasferito d'ufficio o a domanda condizionata ha diritto a rientrare con precedenza nella scuola, circolo o istituto, e in subordine nel comune, da cui è stato trasferito in quanto soprannumerario, qualora la relativa cattedra o posto si renda disponibile per i movimenti relativi ad uno degli anni scolastici del quinquennio successivo al provvedimento suddetto.

Tale precedenza spetta a condizione che:

- a) l'interessato abbia prodotto domanda per ciascun anno del quinquennio;
- b) richieda, come prima preferenza la scuola, il circolo o l'istituto dove era titolare o preferenze di tipo sintetico (comune o distretto) comprensive di tale scuola, circolo o istituto;
- c) riporti nell'apposita casella del modulo-domanda la denominazione ufficiale della scuola circolo o istituto da cui è stato trasferito quale soprannumerario;
- d) compili la relativa dichiarazione di servizio continuativo, seconda parte dell' Allegato F dell'O.M., in tale allegato il docente dovrà fare esplicito riferimento alla scuola dalla quale è stato trasferito d'ufficio e all'anno in cui è avvenuto il predetto trasferimento.

Qualora il docente ometta di indicare la scuola, il circolo o l'istituto o centro territoriale da cui è stato trasferito nell'ultimo quinquennio, nell'apposita casella del modulo domanda o di allegare la dichiarazione di cui al punto d), perde il diritto alla precedenza.

I docenti di scuola elementare, tranne il caso di scuola speciale, la precedenza è assegnata al circolo che comprende il plesso dal quale l'insegnante beneficiario della precedenza è stato trasferito d'ufficio nell'ultimo quinquennio. Nell'apposita casella del modulo domanda l'insegnante che intende usufruire della precedenza dovrà indicare il codice e la denominazione del plesso sede circolo.

Nella scuola materna la precedenza è parimenti assegnata al circolo che comprende la scuola dalla quale l'insegnante, beneficiario di detta precedenza è stato trasferito d'ufficio nell'ultimo quinquennio. Nell'apposita casella del modulo domanda indicherà il codice e la denominazione del circolo sede dell'organico funzionale di scuola materna in cui ha diritto alla precedenza.

Nel caso di espressione sintetica la precedenza in esame ha effetto limitatamente all'istituzione scolastica dove l'interessato era titolare, la quale verrà esaminata prioritariamente rispetto alle altre istituzioni scolastiche comprese nella preferenza sintetica.

Facciamo qualche esempio.

ESEMPIO N. 1

Vediamo come la procedura assegnerà i posti nella seguente situazione:

- a) nel comune A esiste docente soprannumerario S1 titolare nella scuola X;*
- b) un aspirante al movimento S2, titolare in una scuola del comune B, chiede di rientrare nel comune A di precedente titolarità in quanto trasferito d'ufficio;*
- c) nel comune A esiste un solo posto Y che risulta essere disponibile dopo i movimenti a domanda nel comune stesso.*

Sul posto Y del comune A, verrà assegnato il docente S2 ex perdente posto che ha richiesto di rientrare nel comune di precedente titolarità usufruendo, a tal proposito, della precedenza stabilita nella I fase dei trasferimenti (quella nell'ambito del comune), mentre il docente perdente posto S1, verrà trasferito d'ufficio fuori dal comune A seguendo il criterio della viciniorità.

ESEMPIO N. 2

Si supponga che nel comune A prestino servizio due docenti S1 e S2 entrambi risultati in soprannumero.

Il docente S1 ha diritto a 100 e a 120 punti rispettivamente per il trasferimento a domanda e d'ufficio, mentre il docente S2 ha diritto rispettivamente a 70 ed a 90 punti.

Si supponga che il docente S1 abbia espresso come preferenze le scuole X ed Y esterne al comune di titolarità e che il docente S2 abbia richiesto solo la scuola X ed entrambi richiedono di partecipare al movimento condizionato.

La procedura esamina prima la possibilità di poter riassorbire nelle scuole di titolarità i due docenti; se ciò non è possibile per mancanza di posti disponibili, passa ad esaminare le preferenze espresse a domanda.

In questa fase, la scuola X è assegnata al docente S1 che ha un punteggio maggiore. Non essendo possibile a questo punto il trasferimento del docente S2 che ha minor punteggio, la procedura provvede ad esaminare il trasferimento d'ufficio secondo i criteri determinati in base alla tabella di viciniorità. Si supponga che nello scorrimento della suddetta tabella, il primo comune con un posto disponibile è quello in cui è ubicata la scuola X. Su detto istituto il docente S2 usufruisce della precedenza stabilita dalla procedura (trasferimento d'ufficio da fuori sede nella seconda fase dei movimenti). Pertanto il sistema assegna la scuola X in questione al docente S2 con trasferimento d'ufficio con precedenza e passa in rassegna le preferenze del docente S1 che viene soddisfatto sulla preferenza Y espressa come seconda preferenza.

Come infatti previsto dall'O.M. il trasferimento del docente S1 non è stato disposto d'ufficio in quanto il Sistema è riuscito ad assegnargli un posto in relazione alle preferenze da lui espresse

(2) Per avvalersi della precedenza di cui al punto h) è necessario :

1. che nella certificazione medica sia indicata la situazione di gravità dell'handicap e la necessità di assistenza continuativa, globale e permanente,
2. che il rapporto di ascendenza/discendenza/coniugio con il soggetto handicappato grave debba essere comprovato mediante stato di famiglia oppure dichiarazione personale sotto la propria responsabilità ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR n.445 del 28.12.2000;
3. che il mancato ricovero dell'handicappato a tempo pieno presso istituti specializzati debba essere comprovato mediante dichiarazione personale sotto la propria responsabilità ai sensi

delle disposizioni contenute nel DPR n. 445 del 28.12.2000 oppure con certificato rilasciato dalle competenti ASL;

4. che lo svolgimento di attività di assistenza con carattere continuativo ed esclusivo a favore dell'handicappato debba essere comprovato mediante dichiarazione personale sotto la propria responsabilità ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR n. 445 del 28.12.2000;
5. qualora si tratti di figlio che assiste il genitore handicappato, la mancanza di altri figli in grado oggettivamente di assistere l'handicappato, deve essere comprovata mediante: stato di famiglia oppure con dichiarazione sotto la propria responsabilità redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR n. 445 del 28.12.2000, in cui si attesta di essere l'unico figlio/a in grado di provvedere a tale assistenza in quanto non vi sono altri fratelli/sorelle, ovvero non sono in grado di farlo per motivi oggettivi.

Per le autocertificazioni di cui ai punti 2,3,4,5 utilizzare il facsimile inserito nel vademecum.